



COPIA

# Comune di Pievepelago

## Provincia di Modena

Oggetto: **Approvazione aliquote del Tributo per i servizi indivisibili ( TASI),. Anno 2015**

### Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

**N.9 DEL 18/06/2015**

L'annoduemilaquindici, addì **diciotto** del mese di giugno alle ore 17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo		X
5	Lenzini Pierluigi		X
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Caiumi Marco	X	
11	Checchi Lorenzo		X
12			
13			
		8	3

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

## DELIBERA N. 9 DEL 18/06/2015

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Anno 2015.

I punti dal n. 2 al n. 8 sono stati discussi insieme e quelli riguardanti i tributi sono stati relazionati dall'Assessore al Bilancio Rosaria Picchietti.

- Presenti all'appello nominale.....n. 8
- Presenti alla votazione.....n. 8

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il Decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 30/07/2015;

visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2014, il quale dispone che:

*«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*

*2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».*

**Considerato che** la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:  
*«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

Visto, altresì, che con l'art.1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) è stato confermato tutto l'impianto previsto l'anno 2014 (art. 1, comma 677 L.147/2013), estendendo le summenzionate disposizioni, originariamente previste in via transitoria per l'anno 2014, anche per l'anno 2015;

**Visto che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti;

Visto che attraverso l'applicazione della Tasi il gettito previsto di euro 237.497,70, sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 49,13% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

- Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa: euro 116.331,68
- Polizia Municipale: euro 86.209,78
- Manutenzione strade: euro 256.921,00
- Manutenzione verde pubblico euro 23.900,00

**Richiamata** la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 7/4/2014 con cui fra l'altro, sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, e le argomentazioni in essa contenute;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, per l'applicazione della TASI nel 2015, di:

- confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote e detrazioni già vigenti nel 2014 e determinate ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge 147/2013, art. 1

### **Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI**

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, si ottiene presuntivamente un gettito di euro euro 237.497,70 confermando le aliquote e detrazioni TASI del 2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio Dott.ssa Debora Contri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON VOTI nr. 6 favorevoli, nr. 2 contrari (Caiumi e Bettini)

### **DELIBERA**

**A)** di confermare per il 2015, le fattispecie applicative, le relative aliquote e le detrazioni TASI, già vigenti nel 2014, come segue:

- 1) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 55 mila, con riferimento alla singola unità immobiliare, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa più quella delle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo pari alla somma della rendita catastale unità abitativa + quella delle relative pertinenze	Detrazione euro
≤300	100
>300 e ≤350	80
>350 e ≤400	65
>400- ≤450	50
>450-≤500	30

>500-≤550	20
>550	0

- 3) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 55 mila, con riferimento alla singola unità immobiliare, spetta una detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- 4) le agevolazioni sopra indicate si detraggono, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del loro ammontare rapportate sia al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione sia alla percentuale di possesso dell'immobile.
- 5) le detrazioni di cui ai punti 2) e 3) si intendono, ciascuna riferita alla singola unità immobiliare destinata ad abitazione principale, ed inoltre si intendono cumulabili tra loro;
- 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

**C)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con sei voti favorevoli e due contrari (Caiumi e Bettini), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dal 1° Gennaio 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO  
Fto Morganti Gianfranco

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_09-07-2015\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Annalisa Antonioni)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Morganti Gianfranco

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.**

a) di regolarità tecnica:

li, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:  
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei Conti

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, ....09-07-2015

Il responsabile area amm.va  
(Annalisa Antonioni)